

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14**

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
V^a SEZIONE**

Doping – C. Tesseramento – C. Vertenze Economiche – Agenti Calciatori

**COMUNICATO UFFICIALE N. 52/CGF
(2007/2008)**

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 4 Dicembre 2007, ha adottato la seguente decisione:

1° Collegio composto dai Signori:

Pappa Avv. Italo – Presidente; Deroma Avv. Serapio, Patierno Dr. Antonio, Orlandi Prof. Mauro, Leozappa Avv. Patrizio – Componenti; Bravi Dr. Carlo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) RICORSO DELL’A.C. CHIEVO VERONA S.R.L. AVVERSO LA QUANTIFICAZIONE DEL “PREMIO ALLA CARRIERA” RELATIVO AL CALCIATORE RRUDHO XHULIAN DOVUTO ALLA SOCIETÀ A.C.D. CARENI PIEVE (OGGI A.D.C. ECLISSE CARENIPIEVIGINA) AI SENSI DELL’ART. 99 BIS N.O.I.F. (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n.6/D dell’11.09.2007)**

La C.G.F. preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dall’A.C. Chievo Verona S.r.l. di Verona dichiara estinto il procedimento e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

- 2) RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. EX ART. 3, COMMA 4 DELLE NORME SPORTIVE ANTIDOPING - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E ISTRUZIONI RELATIVE ALL’ATTIVITÀ DELL’UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING A SEGUITO DI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DEL CALCIATORE GRASSADONIA GIANLUCA.**

La C.G.F., visti gli atti, dispone l’archiviazione del procedimento come sopra proposto dall’Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I..

Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per le valutazioni di competenza ai fini dell’art. 1 C.G.S.

2° Collegio composto dai Signori:

Pappa Avv. Italo – Presidente; Patierno Dr. Antonio, Orlandi Prof. Mauro, Leozappa Avv. Patrizio, Tumbiolo Dr. Antonio – Componenti; Bravi Dr. Carlo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 3) **RICORSO DELL’A.C. POGLIANO 1950 AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE FILICE AMIR, NATO IL 24.4.1991, IN PROPRIO FAVORE** (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 9/D del 27.9.2007)

La C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.C. Pogliano 1950 di Milano e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

- 4) **RICORSO DELL’ A.S.D. ANZOLAVINO CALCIO AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE MORICI LUCA, NATO IL 15.6.1989, IN PROPRIO FAVORE** (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 11/D del 12.10.2007)

La C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Anzolavino Calcio di Anzola Emilia (Bologna) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

Publicato in Roma il 4 Dicembre 2007

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete